



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Genova, 14 marzo 2022

LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA

- **IFRS 9, stageing e criteri di valutazione contabile dei crediti bancari**

Dott. Stefano Lunardi

INDICE

1. Introduzione: i principi, l'Europa
2. Caratteristiche della controparte bancaria
3. Elementi principali di IFRS 9 e staging
4. Staging ed expected credit loss
5. Alcune prime considerazioni critiche
6. Tabella sinottica su staging IFRS 9
7. Approfondimento su Stage 2
8. Approfondimento su Stage 3 – non performing
9. I provvedimenti di «concessione» o forbearance
10. Ulteriori considerazioni critiche

1. Introduzione: i princìpi, l'Europa

- **La regolamentazione delle banche italiane**

Banche «significative» e banche non significative sono regolate, direttamente e indirettamente, da provvedimenti normativi e di prassi europei:

- Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio, Regolamenti del Consiglio
- Istruzioni di vigilanza di Banca Centrale Europea (BCE) e di Banca d'Italia
- Linee guida European Banking Authority (EBA)
- Principi contabili internazionali IFRS / IAS

- **La composizione negoziata nel contesto europeo**

Trae origine dalla Direttiva UE 2019/1023 sui «quadri di ristrutturazione preventiva»:

- ancora nessun provvedimento di vigilanza e di prassi, europeo o italiano, ha specificamente affrontato le conseguenze sul bilancio bancario dei «quadri di ristrutturazione»
- per ora valgono e si devono applicare le norme e i princìpi già vigenti

2. Caratteristiche della controparte bancaria

- **Banche come principale o rilevante controparte**

La procedura di composizione negoziata troverà tra le principali o comunque rilevanti controparti il ceto bancario e finanziario, è quindi fondamentale comprendere le logiche di funzionamento e di reazione di questa categoria di creditori alle proposte che saranno formulate dall'impresa e supportate dall'Esperto

- **Valutazione dei crediti ed effetti sulla ns. procedura**

In particolare, è importante comprendere come le banche sono tenute a valutare i propri crediti in bilancio (valutazione contabile), e dal punto di vista «prudenziale» (oggetto di altra relazione): sussistono lievi differenze (le banche tendono a uniformare i modelli valutativi), cfr. approf. Banca d'Italia.

Deve poi essere compreso il meccanismo «prudenziale» (cd. Basilea): a fronte di attivi di diversa rischiosità, la banca deve detenere capitale in una certa entità.

La valutazione contabile avviene secondo il principio contabile internazionale IFRS 9, che dal 1° gennaio 2018 ha sostituito la valutazione secondo il principio IAS 39.

3. Elementi principali di IFRS 9 e stageing

- **Cardini del principio contabile**

- comparazione tra la rilevazione iniziale del credito e il suo stato alla data
- aumento / riduzione significativo / a del rischio di credito?
- deterioramento / miglioramento
- in caso di deterioramento, rilevazione «expected credit loss» (ECL) secondo un modello «forward looking» (che assume caratteristiche anti-cicliche)

- **Stageing**

Il principio considera tre stage «gestionali» nel processo di valutazione:

- Stage 1 (performing): P/L charge di ECL per i successivi 12 mesi
- Stage 2 (performing): P/L charge di ECL lifetime
- Stage 3 (non performing): P/L charge di ECL lifetime

Si parla di «scivolamento» da uno Stage a quello successivo peggiore, quando una posizione presenta un significativo incremento del rischio di credito rispetto alla rilevazione iniziale. A diverso Stage corrisponde una diversa ECL.

4. Stageing ed expected credit loss

- **Significativo incremento del rischio di credito vs. Stage1**
 - caso del superamento del 30° giorno di sconfinamento, ovvero individuazione di una alternativa soglia di «back stop» ottimizzata per specifici portafogli di crediti = al superamento del giorno di sconfinamento successivo al 30° ma anteriore a quello di cd. default (90°)
 - la valutazione del «significativo incremento del rischio di credito» deve ponderare fattori «forward looking» e fattori macro-economici (informazioni esterne, indicatori di mercato, scenari macro-economici, monitoraggio, etc.) – cfr. approf.
 - in questi casi, un credito in Stage 1 «scivola» in Stage 2
- **Determinazione expected credit loss (ECL)**

E' la differenza tra i flussi di cassa contrattuali e quelli attesi, scontati a un tasso determinato, e viene determinata tenendo in considerazione questi elementi:

 - esposizione al momento del default (EAD), probabilità di default (PD), perdita attesa al momento del default (LGD)

4. Stageing ed expected credit loss - esempio

- Esempio (sommario) di determinazione ECL

- prodotto mutuo ipotecario importo 2M durata 5 anni

Data	EAD	PD	PDcum	LGD	ECL 12m	ECL LT
Anno 1	2,000,000	2,5%	2,5%	30%	15,015	99,000
Anno 2	1,600,000	4,5%	7%	20%	14,400	46,400
Anno 3	1,200,000	4,5%	11,5%	15%	8,100	17,100
Anno 4	800,000	3,5%	15%	10%	2,800	4,000
Anno 5	400,000	1,5%	16,5%	5%	300	300

«effetto
scalino»

- prodotto mutuo chirografario importo 2M durata 3 anni con «bullet»

Data	EAD	PD	PDcum	LGD	ECL 12m	ECL LT
Anno 1	2,000,000	2,5%	2,5%	50%	25,000	115,000
Anno 2	1,750,000	4,5%	7%	50%	39,375	78,750
Anno 3	1,000,000	4,5%	11,5%	50%	22,500	22,500

5. Alcune prime considerazioni critiche

- Alcune prime considerazioni per impresa / Esperto

- il prodotto (o «forma tecnica») del credito rileva quanto a diversità degli effetti sullo scenario di impatto a conto economico della banca della ECL: finanziamenti bullet, non garantiti, a SAL, risentono maggiormente di IFRS 9 rispetto ad altri
- anche l'anzianità del credito e l'avanzamento del piano di ammortamento rilevano
- per forme tecniche auto-liquidanti o revolving, la cui EAD non è determinabile, la banca deve effettuare una stima «consistente» degli utilizzi medi prevedibili; anche queste forme - nelle quali la EAD durante la vita del credito può aumentare anziché diminuire - risentono maggiormente di IFRS rispetto ad altre forme
- il maggior impatto a conto economico di ECL lifetime vs. ECL 12 mesi non significa che la banca sia perciò disponibile - in composizione negoziata come in qualsiasi altra procedura - a retrocedere quell'importo a saldo e stralcio o sconto sull'esposizione!
 - per la banca si tratta di un costo imprevisto, che porta l'erogazione in perdita, e quindi da recuperare quanto più possibile mediante riprese di valore
 - per l'impresa / Esperto una richiesta del genere significa la certezza dello scivolamento da Stage 2 a Stage 3.

6. Tabella sinottica su stageing IFRS 9

- ricapitolando (e aggiungendo altri elementi)

	STAGE 1	STAGE 2	STAGE 3
Accantonamento	ECL 12 mesi	ECL lifetime	
Criterio			impairment
		Deterioramento significativo ↔	
Tasso di interesse (time value of money)	Tasso effettivo su credito Id.	Tasso effettivo su credito Id.	Tasso effettivo su credito Id. nt. perdite
	miglioramento - cambiamento condizioni rischio - deterioramento		
	↔		

7. Approfondimento su Stage 2

- Elementi della classificazione a Stage 2

- IFRS fornisce una lista non tassativa di fattori o indicatori che una banca dovrebbe considerare nel determinare se vi sia stata o no una variazione significativa nel rischio di credito (porre attenzione alla prospettiva forward looking), tra i quali:
 - modifiche significative negli indicatori interni di prezzo del rischio
 - modifiche significative di indicatori esterni di mercato sulla rischiosità di prodotti analoghi
 - attuale o attesa variazione nei rating esterni dello strumento finanziario
 - attuali o attese modifiche avverse nell'attività, nelle condizioni finanziarie o economiche del debitore, che siano tali da poter cause un significativo cambiamento nella capacità del debitore di onorare il proprio debito
 - attuali o attese significative variazioni dei margini economici del debitore
 - attuale o attesa modifica avversa nel contesto normativo, economico, o tecnologico del debitore
 - significative modifiche nel valore delle garanzie collaterali, tali da avere un impatto sulla volontà del debitore di adempiere regolarmente al proprio debito
 - significative variazioni nel supporto finanziario e nel sostegno da parte del gruppo di appartenenza
 - cambiamenti attesi nelle pattuizioni contrattuali per evitare la violazione di covenants, l'incremento del prezzo, etc. (concessione o forbearance)
- indicatori di early warning, comportamentali, di monitoraggio in generale
- il caso del gruppo di società: non si contagia, ma va valutato l'effetto sul gruppo

8. Approfondimento su Stage 3 – non performing

- Elementi della classificazione a Stage 3

- «quando si verificano uno o più eventi tali da impattare negativamente sui flussi di cassa futuri attesi del credito» (= art. 178 Regolamento UE 575/2013 «CRR»)
- IFRS 9 elenca alcune ipotesi, una o più delle quali possono determinare la classificazione a Stage 3 (v. anche Guidance on NPL di BCE cap. 5):
 - significative difficoltà finanziarie del debitore
 - violazioni del contratto di finanziamento, tipo default o past due
 - concessione, da parte del creditore al debitore, di misure che il creditore non avrebbe altrimenti valutato, per ragioni economiche o contrattuali in relazione a difficoltà finanziarie del debitore
 - probabilità di insolvenza del debitore o di accesso ad altre misure di ristrutturazione finanziaria
 - la riduzione / scomparsa del mercato di sbocco del debitore
 - l'acquisto del credito a forte sconto per effetto della situazione di difficoltà del debitore
- IFRS 9 non fornisce una definizione di insolvenza (default), per evitare di sovrapporla alle altre definizioni prudenziali, e indica alle banche di procedere all'adozione di una definizione interna di default che sia consistente
- comporta il calcolo ECL tenendo in considerazione i flussi di servizio del debito che potranno essere persi (impairment), il realizzo delle garanzie, i costi, o la vendita

9. I provvedimenti di «concessione» o forbearance

- Alcuni accenni (rinvio a specifica relazione L. Sirch)
 - rif. Guidance on NPL di Banca Centrale Europea cap. 4 (elenco di dettaglio)
 - i crediti oggetto di concessioni, a meno di motivate eccezioni (p.e. campagne commerciali specifiche individuali), sono classificati
 - da Stage 1 in Stage 2 «forborne» performing -
essendo la concessione sintomo di una irregolarità nel ripagamento del debito
 - se assumono, per la concessione o anche indipendentemente dalla concessione, caratteristiche di crediti impaired, sono classificati
 - in Stage 3 «forborne» non performing -
 - *«large scale moratoria were generally not considered to be forbearance measure and do not trigger Stage 2 transfer» (EBA, Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis, update Dec. 2020)*

10. Ulteriori considerazioni critiche

- Ulteriori considerazioni per impresa / Esperto

- l'accesso alla composizione negoziata (cfr. art. 2 D.L. 118/2021 «... *quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa*») di per sé non dovrebbe consentire il mantenimento in Stage 1, ma dovrebbe comportare lo scivolamento in Stage 2 (in questo senso chiaramente si esprime il legislatore europeo, cfr. considerando n. 3 della Direttiva UE 2019/1023 «*I quadri di ristrutturazione preventiva dovrebbero inoltre prevenire l'accumulo di crediti deteriorati ... contribuendo in tal modo a ridurre il rischio di un deterioramento di questi ultimi ... nonché ad attenuare l'impatto negativo sul settore finanziario*»)
- controparti «variegate»: è plausibile che banche evolute, per monitoraggio, abbiano il credito già a Stage 2; altre aspettano invece addirittura la formale «concessione» (chiusura procedura) per scivolamento da Stage 1 a Stage 2
- la classificazione finale dipenderà dalla tipologia di proposta che l'impresa presenterà nell'ambito della procedura alla banca (sconto / riduzione = Stage 3)
- se la posizione ha già registrato eventi di default o di classificazione non performing (p.e. past due 500€ oltre 90 gg., cfr. altra relazione), sarà già Stage 3

proposta

!

essere
tempestivi